

VEBALE DI INTESA

Premessa

La crisi epidemiologica in atto ha indotto il legislatore ad incentivare, fin dal DL 23 febbraio 2020, n. 6, il ricorso al lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, precisando che il lavoratore agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello spettante ai lavoratori che svolgono le proprie mansioni esclusivamente in presenza.

Successivamente, con Circolare 2/2020 il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha stabilito che *"Con particolare riferimento alla tematica dei buoni pasto, si puntualizza, quindi, che il personale in smart working non ha un automatico diritto al buono pasto e che ciascuna PA assume le determinazioni di competenza in materia, previo confronto con le organizzazioni sindacali"*.

Tanto premesso, al fine di rispondere concretamente al disposto normativo sancito dal Ministero delle Pubblica Amministrazione, ed in coerenza con quanto previsto dal CCNL del comparto Funzioni Centrali, le parti concordano quanto segue.

Fermo restando il carattere di eccezionalità del presente accordo, i cui contenuti trovano applicazione *per tutto il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione*, le Organizzazioni Sindacali e l'Amministrazione, a seguito del confronto tenutosi in data.....convengono su quanto di seguito previsto.

Art. 1

A partire dal giorno 5 marzo 2020 e per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 per il personale che svolge la propria prestazione lavorativa in modalità "lavoro agile per emergenze" o "telelavoro" spettano:

- l'erogazione del buono pasto, nel rispetto della normativa di riferimento e del CCNL, qualora si effettui un orario ordinario giornaliero superiore a sei ore con la relativa pausa, che sarà autocertificato dall'interessato;
- Il rimborso forfettario delle seguenti spese omnicomprensive riferite a ciascun mese di riferimento:
 - a) rimborso spese elettriche pari a €
 - b) rimborso spese di connessione a internet con linea ADSL €
 - c) rimborso spese di connessione a internet senza linea ADSL €
 - d) rimborso spese uso dotazione informatica personale €

Il rimborso di ogni singola voce non potrà essere riconosciuto laddove la spesa sia già a carico dell'Istituto.

Le singole spese rientrano nella maggiorazione di cui all'art. 110 del Decreto Legge cd. Rilancio in tema di Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 2

Nelle giornate di lavoro agile il dipendente dovrà essere contattabile per due ore di lavoro preventivamente concordati con il responsabile di struttura, nell'ambito del normale orario di lavoro della Struttura di appartenenza, attraverso l'utilizzo degli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione (telefono cellulare, skype, Teams e posta elettronica).

Art. 3

Eventuali ore eccedenti il normale orario dovranno essere comunicate e preventivamente autorizzate dal Responsabile, anche per il tramite del responsabile di processo, e potranno essere pagate come straordinario ovvero confluire nel "cosiddetto pozzetto";

Art. 4

Particolari esigenze che richiedono una presenza pomeridiana, ovvero una programmazione lavorativa per ottimizzare la piena funzionalità informatica anche in orario pomeridiano, potrà, in via eccezionale ed in coerenza con le norme vigenti, dare luogo ad autorizzare turni che saranno retribuiti sulla base dei vigenti accordi;

Art. 5

La valutazione della produttività del lavoratore agile o del telelavoratore viene misurata con i consueti strumenti in uso, applicando gli stessi parametri e gli stessi indicatori adottati per la valutazione della prestazione lavorativa resa dai dipendenti che effettuano i rientri in sede quindi con l'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance in uso all'Ente.

Il presente accordo si applica a decorrere dal 5 marzo 2020, data di inizio dello svolgimento del lavoro agile per emergenze.